

Omissis

Fatto

L'avvocato T.M. era sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, a seguito di esposto della signora K.L., con la seguente incolpazione: In occasione della cessione di un preliminare di vendita di un appartamento ad un terzo si faceva versare dalla cliente K.L. la somma di L. 4.000.000 a titolo di compenso senza giustificare l'entità della prestazione resa. Veniva così meno agli obblighi di lealtà e correttezza propri dell'avvocato. In Roma secondo semestre 1988. Nel corso del procedimento il capo di incolpazione era modificato ed integrato con la riformulazione degli addebiti nei termini che seguono: a) avendo stipulato la sig.ra K. contratto preliminare di compravendita di un appartamento di proprietà della soc. Italwood, non potendo la stessa pagarne il prezzo e avendo deciso di cedere i diritti nascenti dal contratto, l'avv. T. poneva in contatto la K. con altro suo cliente, tale R., interessato all'acquisto, e, all'atto del versamento da parte di quest'ultimo della somma di L. 8.000.000 mediante assegno e del relativo cambio del titolo, tratteneva per sé a titolo di mediazione la somma di L. 4.000.000 (essendo assorbito in questo capo di incolpazione quello originariamente contestato). In Roma, 4-5 agosto 1988; b) faceva firmare alla K., con data 1 settembre 1988, un foglio bianco che successivamente veniva riempito in modo da far figurare, insieme alla ricevuta della somma di L. 8.000.000 da parte del R., contrariamente al vero, la cessione totale e incondizionata in favore di quest'ultimo dei diritti nascenti dal contratto laddove la K. pretendeva dall'acquirente il versamento complessivo di L. 15.000.000. In Roma in epoca prossima all'1 settembre 1988; c) essendo insorta controversia tra la K. e il R. in merito al negozio di cui al precedente capo a) di incolpazione, curava sostanzialmente gli interessi del R. contro la K., che pure era sua cliente, provvedendo a redigere per conto del R. un ricorso ex art. 703 c.p.c. e affidando formalmente la tutela di quest'ultimo all'avv. Luciano Sovena. In Roma, nel giugno 1989. Con decisione del 31 ottobre 1991 il Consiglio dell'ordine dichiarava l'avvocato T. responsabile degli addebiti contestati ai capi a) e c) dell'incolpazione e gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per otto mesi, prosciogliendolo dall'addebito di cui al capo b). Proposta impugnazione dal professionista, con decisione del 29 aprile - 10 novembre 2005 il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso, assolveva l'incolpato dall'addebito di cui al capo a) e riduceva la sanzione disciplinare, in relazione al capo c), alla censura. Affermava in motivazione il Consiglio Nazionale Forense, per quanto in questa sede rileva, che sulle reiterate ricusazioni proposte dall'avvocato T. nei confronti di tutti i suoi componenti la competenza a decidere apparteneva allo stesso Consiglio, secondo una corretta lettura del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 49, che non comportava alcuna compressione del diritto costituzionalmente garantito di difesa e non contrastava con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Peraltro dette ricusazioni dovevano considerarsi inammissibili, in quanto proposte per motivi diversi da quelli tassativamente indicati nell'art. 51 c.p.c., non potendo ricondursi alle ipotesi in detta norma previste la presunta parzialità dei componenti ricusati per ragioni attinenti allo

svolgimento di attività istituzionale presso il Consiglio Nazionale o in passato presso i Consigli dell'ordine territoriali. Osservava inoltre che il principio di immutabilità del collegio giudicante invocato dall'avvocato T. per denunciare la nullità della decisione del Consiglio locale non è applicabile al procedimento amministrativo dinanzi a detto Consiglio, essendo sufficiente il rispetto del quorum prescritto per la validità delle relative deliberazioni. Quanto al merito, affermava che mentre la statuizione di responsabilità in ordine al capo a) dell'incolpazione si fondava su mere congetture, doveva considerarsi accertata, in relazione all'incolpazione di cui al capo c), la duplicità del patrocinio prestato contemporaneamente in favore della K. e del R., attraverso la effettiva redazione del ricorso proposto nei confronti della prima, soltanto formalmente sottoscritto da altro legale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'avvocato T. deducendo cinque motivi illustrati con memoria. Non vi è controricorso.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso, denunciando erronea applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 38 e 40, l'avvocato T. deduce che la decisione impugnata, pur avendo ritenuto fondato il motivo di impugnazione diretto a contestare la sua responsabilità in ordine all'addebito di cui al capo a), ha con motivazione scarna e contraddittoria e con eccesso di potere per travisamento dei fatti sostanzialmente tenuto fermo l'impianto accusatorio costruito dal Consiglio locale, qualificando come di mediazione l'opera da lui espletata, mentre avrebbe dovuto affermare l'insussistenza del fatto. La censura è inammissibile per difetto di interesse. Costituisce invero orientamento consolidato di questa Suprema Corte che la soccombenza che determina l'interesse ad impugnare va valutata non solo alla stregua del dispositivo, ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, purchè siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici necessari della decisione (v. sul punto, tra le altre, Cass. 2001 n. 10498; 2001 n. 10498; S.U. 2001 n. 206; 1999 n. 10869). Nella specie non sono rinvenibili nella decisione del Consiglio Nazionale Forense che in accoglimento del relativo motivo di impugnazione ha assolto il ricorrente dalla richiamata incolpazione enunciazioni di tale portata, atteso che detto Consiglio Nazionale non ha affatto affermato che l'avvocato T. avesse esercitato attività di mediazione, ma ha al contrario rilevato che il medesimo aveva dimostrato di aver svolto in favore della K. diverse prestazioni professionali e che la decisione del Consiglio locale si basava su mere congetture, conclusivamente osservando che, anche a voler ritenere, in via di mera ipotesi, che il professionista avesse spiegato nella vicenda attività di mediazione, tale attività avrebbe dovuto considerarsi lecita, stante la sua occasionalità. Con il secondo motivo, denunciando violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 38 e 40, violazione del codice deontologico forense europeo e del codice forense italiano, si deduce che il Consiglio Nazionale Forense, a fronte di un motivo di impugnazione avverso la decisione del Consiglio dell'ordine riguardante la ritenuta responsabilità per il capo c) estremamente articolato ed argomentato, si è limitato ad affermare che i rilievi formulati dal ricorrente non erano tali da incrinare il ragionamento svolto dal Consiglio locale, ignorando completamente i punti decisivi della controversia - inerenti al fatto documentalmente provato che ogni rapporto con

la K. era cessato sin dal giugno 1988, ossia da circa un anno prima della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 703 c.p.c. nei confronti della predetta, e che l'oggetto del preteso nuovo incarico era del tutto estraneo all'attività svolta in precedenza - ed ha così posto in essere una motivazione inesistente. Anche tale censura, che nonostante il richiamo formale anche al vizio di violazione di legge si risolve in una doglianza di difetto della motivazione, deve essere disattesa. Come è noto, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, convertito nella L. n. 36 del 1934, e del R.D. n. 37 del 1934, art. 68, comma 1, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense nella materia disciplinare sono ricorribili per cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che avverso dette decisioni non possono essere denunziati vizi motivazionali riconducibili all'ambito dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limitandosi il controllo di legittimità sulla motivazione ai casi in cui si configuri una assoluta mancanza o una mera apparenza o una totale illogicità o perplessità di essa, tale da non consentire di individuare la ratio decidendi, e quindi da integrare una inosservanza dell'obbligo imposto al giudice dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione (v. per tutte in tal senso S.U. 2005 n. 4802; 2004 n. 23234; 2003 n. 5072; 2002 n. 8144; 2002 n. 1732; 2002 n. 487). Nella specie la motivazione adottata sul punto non può considerarsi inesistente nel senso sopra chiarito, atteso che i rilievi svolti dall'avvocato T. in sede di impugnazione della decisione del Consiglio dell'ordine appaiono esaminati e valutati dal Consiglio Nazionale Forense, attraverso il riferimento al ventiduesimo motivo di impugnazione - il cui contenuto è sinteticamente riportato nella parte espositiva della decisione - e la affermazione della persistente validità del ragionamento svolto dal Consiglio dell'ordine, da intendere quindi come integralmente richiamato. E' peraltro appena il caso di rilevare che tutte le argomentazioni diffusamente svolte dal ricorrente, tese a ricostruire la complessa e movimentata vicenda del rapporto professionale intercorso con la K., nel suo sviluppo logico e cronologico, non sono esaminabili in questa sede. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 472 c.p.c., comma 2, nullità della decisione derivante dalla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., si deduce che la decisione impugnata, nel rigettare l'eccezione di nullità della decisione del Consiglio territoriale per irregolare formazione del Collegio, ha erroneamente affermato che il principio di immutabilità del collegio giudicante non è applicabile al procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'ordine. La censura è infondata. Costituisce orientamento consolidato di queste Sezioni Unite che il principio della invariabilità del collegio giudicante, sancito dal già vigente art. 473 c.p.p., è applicabile, in base al richiamo del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 63, comma 3, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, che è organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica disposizione, al procedimento dinanzi al Consiglio dell'ordine, considerate la natura non giurisdizionale di detto organo e la funzione amministrativa dell'attività da questo svolta, mentre è indispensabile che il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni dal citato R.D. n. 37 del 1934, art. 43 sia rispettato, ancorchè tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni

soltanto dei componenti che abbiano assistito all'audizione dell'interessato (v. per tutte SU 2002 n. 17548; 2001 n. 8748). Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 53 c.p.c. ed erronea applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 49, si deduce che il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricsuzione proposta nei confronti di tutti i membri dello stesso Consiglio nonostante la normativa vigente non indichi quale organo debba pronunciarsi su una istanza di ricsuzione di tale estensione e si sostiene che per ovviare a tale lacuna normativa avrebbe dovuto rimettersi la questione alla Corte Costituzionale. Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse. Ed invero, a fronte della affermazione del Consiglio Nazionale Forense di inammissibilità della istanza di ricsuzione di tutti i componenti dello stesso Consiglio Nazionale in quanto proposta per motivi diversi da quelli tassativamente indicati nell'art. 51 c.p.c. - in applicazione del principio, operante anche nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, secondo il quale l'effetto sospensivo della proposizione dell'istanza di ricsuzione non è automatico, potendo l'organo dinanzi al quale detta istanza viene proposta valutarne l'ammissibilità e, ove ritenga, in forza di una sommaria valutazione, che della ricsuzione manchino icu oculi i requisiti formali, disporre la prosecuzione del procedimento (v. sul punto S.U. 2004 n. 18711; 2002 n. 5729) - il ricorrente non ha svolto alcuna censura diretta a prospettare la riconducibilità delle circostanze poste a base della proposta ricsuzione nell'ambito dei motivi previsti dalla norma richiamata, onde non ha interesse a dolersi della mancata sospensione del procedimento per dar luogo al giudizio di costituzionalità. L'inammissibilità di tale mezzo di ricorso rende priva di rilevanza la questione, sollevata con il quinto motivo, di legittimità costituzionale del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 49, in relazione agli artt. 2, 3, 24 Cost., 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non prevede quale organo debba pronunciarsi sull'istanza di ricsuzione proposta nei confronti di tutti i membri del Consiglio Nazionale Forense. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di Cassazione, non avendo svolto le parti intime attività difensiva. **P.Q.M.**

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 6 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007